

DECRETO 17 dicembre 1999, n. 539 (pubblicato nella G.U.R.I. dell'8 febbraio 2000 serie generale n. 31)

*“Regolamento recante condizioni e modalità dell'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale”*

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

di concerto con

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 261 e, in particolare, l'articolo 5, il quale prevede:

- al comma 1, come novellato dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 413, l'istituzione di un Fondo centrale di garanzia per il credito navale (di seguito denominato “Fondo”), destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti finalizzati alla costruzione e trasformazione di unità navali e la cui gestione finanziaria, amministrativa e tecnica è affidata ad una banca prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157;

- al comma 2, come novellato dall'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 413 del 1998, che possono essere ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione di unità navali di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello fissato dal Consiglio dell'OCSE ovvero a tasso di mercato nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre gli oneri degli interessi;

- al comma 3, che la garanzia del Fondo può essere accordata alla banca finanziatrice fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento e che nei limiti del massimale la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita definitiva;

- al comma 4, che le modalità e le condizioni dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999 (parere n. 210/99);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 38084 dell'8 novembre 1999);

**ADOPTA**

il seguente regolamento:

**Art. 1**  
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

- a) "*Fondo*" indica il Fondo centrale di garanzia per il credito navale istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261;
- b) "*gestore*" indica la banca cui è affidata la gestione del Fondo;
- c) "*banca*" indica la banca, iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
- d) "*armatore*" indica l'impresa italiana od estera committente dei lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132;
- e) "*finanziamenti*" indica i finanziamenti - garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 - di durata complessiva non superiore a 12 anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 e successive modificazioni od a tasso di mercato, nei casi in cui il credito non sia assistito da altre agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi;
- f) "*tasso di riferimento*" indica il tasso di riferimento del credito navale di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994.

**Art. 2**  
(Soggetti beneficiari e misura della garanzia)

1. La garanzia del Fondo è concessa alle banche in relazione a finanziamenti destinati agli armatori, valutati dal gestore economicamente e finanziariamente sani, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo la garanzia copre fino al 90 per cento dell'ammontare della perdita definitiva subita dalle banche per capitale, interessi contrattuali e di mora, in misura non superiore al tasso di riferimento e spese, ivi comprese le spese legali, giudiziali e stragiudiziali, sostenute e documentate.

2. Per armatori economicamente e finanziariamente sani si intendono le imprese le quali, anche sulla base dell'indebitamento complessivo rispetto ai mezzi propri, del margine operativo lordo (MOL) in rapporto sia al servizio del debito, sia al fatturato, nonché della percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale dell'attivo risultano in grado di far fronte agli impegni derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesto l'intervento del Fondo.

**Art. 3**  
(Domanda di garanzia)

1. La domanda di garanzia, sottoscritta congiuntamente dalla banca finanziatrice e dall'armatore interessato, è presentata dalla banca medesima al gestore entro sei mesi dalla data della delibera di concessione del finanziamento. Sono improcedibili le domande pervenute oltre il predetto termine.

2. La domanda è corredata della relazione istruttoria contenente dettagliate informazioni sulla situazione patrimoniale dell'armatore, nonché sulle caratteristiche e sul prezzo contrattuale della nave da costruire ovvero dei lavori di trasformazione da effettuare, dalla delibera di concessione del finanziamento da garantire, da copia degli ultimi due bilanci approvati dell'armatore, da copia del contratto di acquisto o di trasformazione della nave e, in questo caso, dalla perizia di valutazione della nave stessa.

#### **Art. 4**

##### *(Istruttoria delle domande)*

1. Il gestore procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di arrivo ed adotta entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda o di completamento della medesima le relative deliberazioni di ammissibilità alla garanzia ovvero di inammissibilità, di improcedibilità o di rigetto dell'istanza.

2. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta il gestore assegna alla banca un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per la presentazione di atti e documenti. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta il rigetto della domanda.

#### **Art. 5**

##### *(Concessione della garanzia)*

1. L'ammissibilità alla garanzia è disposta con deliberazione del gestore a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti soggettivi e alla valutazione della situazione economico-finanziaria dell'armatore ed è subordinata all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo.

2. Il gestore comunica in forma scritta alla banca e all'armatore l'ammissibilità alla garanzia entro dieci giorni lavorativi bancari successivi alla data di assunzione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Entro sei mesi dalla data di ricevimento della deliberazione di ammissibilità, l'armatore dà comunicazione al gestore dell'avvenuto inizio dei lavori di costruzione o di trasformazione della nave, allegando un'apposita dichiarazione del cantiere e versando una quota del 20 per cento dell'ammontare della commissione di cui all'articolo 9. Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporta per l'armatore la revoca della deliberazione di ammissibilità.

4. Il gestore, una volta ricevuto il versamento della quota della commissione, imputa al Fondo l'operazione dichiarata ammissibile nella misura che sarà da esso stabilita secondo le modalità di cui all'articolo 10.

5. I lavori sono completati entro il termine di trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di costruzione o trasformazione della nave. Tale termine può essere prorogato nei soli eccezionali casi di cui all'art. 8 del decreto legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

6. Nel diciottesimo mese successivo a quello di inizio dei lavori, l'armatore trasmette una dichiarazione, sottoscritta anche dal cantiere, sullo stato di avanzamento dei lavori.

7. Entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo del finanziamento le banche fanno pervenire al gestore copia del contratto, dell'atto di quietanza, che deve evidenziare la data di ultimazione dei lavori e del piano di ammortamento.

8. La concessione definitiva della garanzia è deliberata dal gestore entro tre mesi dalla data di arrivo della documentazione di cui al comma 7, previa verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilità alla garanzia medesima e dell'avvenuta costituzione dell'ipoteca sulla nave.

9. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di adozione della deliberazione concessiva, la quale è trasmessa alla banca e all'armatore entro dieci giorni lavorativi bancari successivi a tale data.

10. Le banche comunicano al gestore eventuali variazioni della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'armatore, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento della sua attività di cui siano venute a conoscenza successivamente alla presentazione della domanda di garanzia.

#### **Art. 6**

##### *(Richiesta di operatività della garanzia – Acconto)*

1. Alla banca che abbia proposto istanza giudiziale per il recupero del credito nei confronti dell'impresa inadempiente è liquidato, su richiesta, un acconto in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data di presentazione dell'istanza medesima.

2. Alla richiesta di intervento del Fondo va allegata una dichiarazione della banca che attesti:

a) la data del primo inadempimento;

b) la data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e l'importo delle rate scadute e non pagate, nonché del capitale residuo a tale data;

c) la data di avvio delle procedure di recupero, con informazioni sugli atti intrapresi e sullo stato delle procedure stesse e con l'indicazione delle eventuali somme già recuperate.

#### **Art. 7**

##### *(Liquidazione della perdita definitiva)*

1. Ai fini della liquidazione della perdita definitiva la banca fa pervenire al gestore, entro tre mesi dall'esito delle procedure di recupero del credito, apposita richiesta, corredata di una relazione sull'attività di recupero svolta, con l'indicazione delle somme recuperate e delle relative date di incasso.

2. Il gestore ha facoltà di accordare l'anticipata liquidazione della perdita, a condizione che la banca trasmetta una relazione dettagliata sulle azioni di recupero intraprese, sul loro stato e sulle motivazioni in base alle quali non sia ritenuta utile la prosecuzione delle azioni medesime.

3. Nel caso di conguaglio a favore del Fondo le banche restituiscono, entro un mese dalla data della richiesta del gestore, la somma dovuta, maggiorata degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione dell'acconto. In caso di ritardo, sulla somma da rimborsare sono dovuti interessi di mora nella misura del tasso di riferimento vigente alla data di accredito dell'acconto, aumentato del 30 per cento.

#### **Art. 8**

*(Cause di non operatività della garanzia)*

1. La garanzia del Fondo non è operante nei casi in cui:

- a) l'inadempimento del debitore si sia verificato nei dodici mesi successivi alla data d'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento;
- b) le banche non abbiano avviato le procedure di recupero entro dodici mesi dalla data del primo inadempimento del mutuatario;
- c) la comunicazione dell'avvio delle procedure non sia pervenuta al gestore entro tre mesi dalla data di tale operazione;
- d) sia stata concessa sulla base di dati inesatti e dichiarazioni mendaci;
- e) non sia stata versata entro il termine stabilito la commissione di cui all'articolo 9;
- f) non sia stato rispettato il termine di cui all'articolo 7, comma 1 e qualora a causare la perdita abbia concorso inosservanza, negligenza o mancato adempimento, da parte della banca, delle azioni, cautele e garanzie per il recupero del credito. In tal caso, la banca restituisce l'acconto eventualmente percepito, maggiorato di interessi nella misura del tasso di riferimento pro-tempore vigente, a decorrere dalla data di accredito dell'acconto, aumentato del 30 per cento.

#### **Art. 9**

*(Versamenti al Fondo)*

1. A fronte della concessione della garanzia la banca finanziatrice versa al Fondouna commissione "*una tantum*" pari all'1,6 per cento dell'importo da esso garantito, al netto dell'anticipazione di cui all'articolo 5, comma 3, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di concessione della garanzia. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal beneficio.

2. Nel caso in cui non siano stati ultimati i lavori e, quindi, non sia stata concessa la garanzia, il gestore trattiene al Fondo la quota di commissione versata ai sensi dell'art.5, comma 3, a titolo di ristoro dei costi di amministrazione del medesimo.

#### **Art. 10**

*(Disposizioni finali)*

1. Il gestore, sulla base del presente regolamento, predispone le necessarie disposizioni operative nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo criteri di semplificazione amministrativa e di minima onerosità per i soggetti richiedenti. Tali disposizioni sono emanate, su proposta del gestore, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione e sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 dicembre 1999

IL MINISTRO DEI TRASPORTI  
E DELLA NAVIGAZIONE  
Treu

IL MINISTRO DEL TESORO  
DEL BILANCIO E DELLA P.E.  
Amato